

**REPVBBLICA ITALIANA**  
**UNIONE NOVARESE 2000**

Rep. ....

**Provincia di Novara**

**Concessione temporanea in uso di porzione di immobile di proprietà comunale per  
installazione di infrastrutture per l'esercizio di comunicazioni elettroniche.**

L'anno Duemilaundici, il giorno ..... del mese di ....., in Briona (NO), presso il  
Civico Palazzo Comunale, sito in Via Generale Solaroli n. 11, avanti a me, dott. Francesco  
Lella, nato a Taranto il 12/07/1972, Segretario dell'Unione, iscritto all'Albo dei Segretari  
comunalì e Provinciali del Piemonte, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica  
amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97, co. 4, lett. c), d.lgs. n. 267/2000,  
sono presenti: -----

- l'“Unione Novarese 2000”, con sede legale in 28010 Caltignaga (NO), Via Roma n. 16,  
p.iva 01894130036, nel seguito denominato “Unione”, rappresentato dal Presidente *pro*  
*tempore*, Angelo Rossi, domiciliato per la carica presso il Palazzo comunale, e -----

- la “HAL SERVICE S.r.l.”, con sede in 13011 Borgosesia (VC), Via Osella n. 13, p.iva  
01668080029, iscritta al registro delle imprese di Vercelli al n. 01668080029, REA VC-  
155471 nel seguito denominata “Concessionario”, in persona del legale rappresentante  
Zamboni Giancarlo, c.f. ZMBGCR48C07B041E, che agisce e dichiara di essere autorizzato  
alla stipula del presente atto quale Legale Rappresentante del Concessionario, domiciliato  
per la carica presso la sede della suddetta società. -----

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario Comunale  
rogante sono personalmente certo. -----

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei  
testimoni e lo fanno con il mio consenso. -----

-----PREMESSO-----

che il Comune di Caltignaga, membro dell'Unione, è proprietario di una torre piezometrica,  
nel seguito “torre”, già utilizzata per il posizionamento di impianti tecnologici destinati alle  
telecomunicazioni e/o comunicazioni elettroniche, identificata come segue: NCEU

Caltignaga, Foglio 22, Mappale 207; -----

che è pervenuta da parte del Concessionario specifica proposta di fornitura di una serie di servizi gratuiti per l'Unione, inerenti la connettività internet ed il miglioramento del sistema di videosorveglianza, nonché di una serie di servizi aggiuntivi a prezzo concordato, in cambio della concessione d'uso di una porzione della torre, da utilizzare per l'installazione di infrastrutture per l'erogazione di un servizio commerciale di connettività internet; -----

che detta proposta è stata valutata conveniente per l'Amministrazione a seguito delle valutazioni tecniche ed economiche evidenziate nella d.G.U. n. .. del .....; -----

che nelle more dell'*iter* di approvazione del regolamento comunale per la disciplina della localizzazione degli impianti radioelettrici, di cui all'art. 2, comma 1, l.r. Piemonte 3 Agosto 2004, n. 19, si ritiene che la torre sia comunque idonea all'istallazione di infrastrutture per l'esercizio di telecomunicazioni e/o comunicazioni elettroniche ed atta ad essere individuata, in futuro, come area di attrazione; -----

----- TUTTO CIO' PREMESSO -----

le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue: -----

#### **Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE** -----

L'Unione concede in uso al Concessionario, che accetta, l'occupazione secondo le modalità stabilite dalla presente concessione, di una porzione della torre descritta come segue: -----

Ringhiera circolare di protezione posata sulla sommità della torre e sue immediate pertinenze. -----

L'oggetto della concessione di cui al presente contratto, come sopra descritto, verrà di seguito indicato, per brevità, come “porzione di immobile”. -----

L'Unione concede altresì in uso al Concessionario gli spazi necessari per il passaggio cavi, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quant'altro tecnicamente necessario al funzionamento dell'impianto, come sarà eventualmente meglio definito dal Concessionario, in fase di realizzazione dell'impianto, fermo restando che, ove necessario, dovranno essere richieste le necessarie autorizzazioni edilizie all'Ufficio tecnico dell'Unione.

L'Unione dichiara che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano

pregiudicare la disponibilità ed il godimento della porzione di immobile da parte del Concessionario, il quale resta pertanto manlevato da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione di immobile. -----

Il Concessionario dichiara che gli impianti per telecomunicazioni e/o comunicazioni elettroniche che dovessero essere installati sulla porzione di immobile saranno realizzati in conformità a tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamento. -----

## **Art. 2 - DURATA E DECORRENZA -----**

La presente Concessione temporanea in uso ha durata di anni nove e potrà essere rinnovata, alla scadenza, di nove anni, esclusivamente previa specifica deliberazione del concedente, essendo escluso il tacito rinnovo. -----

La Concessione avrà decorrenza dalla data di comunicazione dell'inizio lavori dal Concessionario all'Unione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. -----

La data inizio lavori non potrà essere successiva al centottantesimo giorno dalla stipulazione del presente atto; in mancanza, cesseranno automaticamente i reciproci impegni delle parti, senza alcuna necessità di specifica comunicazione e senza che le parti abbiano nulla a pretendere l'una dall'altra. -----

Nel corso della decorrenza della Concessione il Concessionario consente che l'Unione possa recedere anticipatamente in qualsiasi momento, con preavviso di sei mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, solo per motivate ragioni di interesse pubblico. ----

## **Art. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI -----**

Entro trenta giorni dalla data di conclusione dei lavori il Concessionario provvederà ad attivare le connessioni internet *wireless* gratuite per i tre edifici municipali di Briona, Caltignaga e Fara Novarese, con le specifiche tecniche corrispondenti al profilo commercializzato dal Concessionario come “HDSL Gold”, Down 3 Mbps, Up 3 Mbps. -----

Inoltre, dopo detta data di conclusione dei lavori l'Unione segnalerà al Concessionario tre edifici, uno in ciascun Comune dell'Unione, nei quali, entro trenta giorni da detta segnalazione, il Concessionario provvederà ad attivare le connessioni internet *wireless* gratuite, con le specifiche tecniche corrispondenti al profilo commercializzato dal

Concessionario come “ADSL Light”, Down 4 Mbps, Up 512 kbps. -----

Il Concessionario solleva l'Unione da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso della porzione di immobile e della realizzazione ed utilizzo dell'impianto. -----

Il Concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alle proprietà comunali. -----

Entro trenta giorni dal collaudo dei lavori l'Unione provvederà al pagamento del corrispettivo di Euro 2.160,00 (duemilacentosessanta/00) + i.v.a. per la connessione alla rete *wireless* di videosorveglianza dei punti di ripresa per la consultazione delle registrazioni. ----

Con cadenza annuale, con pagamento entro trenta giorni dalla presentazione della relativa fattura, da effettuarsi al termine del periodo di manutenzione, l'Unione provvederà al pagamento del corrispettivo di € 1.200,00 (milleduecento/00) + i.v.a. relativo al servizio VPN 2 Mbps su rete WIC per *backup* rete videosorveglianza tratta Caltignaga – Briona. -----

L'Unione garantisce, altresì, al Concessionario la priorità sulla concessione in uso di future infrastrutture (ad es., tralicci) destinate all'accoglienza di apparati per l'erogazione di servizi commerciali di connettività internet nel territorio dei Comuni dell'Unione; la disponibilità degli edifici e delle strutture di proprietà dei Comuni dell'Unione, ivi compresi i campanili di proprietà dei Comuni o da questi già utilizzati per il sistema di videosorveglianza, ad ospitare eventuali rinvii di segnale che garantiscano copertura uniforme al territorio, fatta eccezione per le c.d. “aree aree sensibili”, vale a dire singoli edifici dedicati in tutto o in parte alla tutela della salute, alla popolazione infantile e relative pertinenze. -----

#### **Art. 4 - USO DELLA PORZIONE DI IMMOBILE** -----

La porzione di immobile è concessa in uso per l'installazione e l'esercizio di impianti per telecomunicazioni e/o comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, ecc., oltre apparati accessori (nel seguito “impianto”), per realizzare e fornire un pubblico servizio di comunicazioni elettroniche. -----

Il Concessionario svolgerà a propria cura e spese tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per il quale viene

concessa in uso, ivi compresa la posa ed il mantenimento dei cavi elettrici e/o telefonici funzionali all'impianto, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento. -----

Al riguardo, l'Unione consente fin d'ora che gli allacciamenti necessari per il funzionamento dell'impianto e strettamente correlati alla funzionalità dello stesso siano collocati in area di proprietà dell'Unione stessa, secondo percorsi e modalità da concordare tra le parti. -----

L'Unione concedente non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell'impianto. -----

Al termine della occupazione della porzione di immobile, il Concessionario curerà sotto la propria responsabilità che entro sei mesi si provveda alla rimozione dell'impianto, degli accessori e di quant'altro installato o posizionato, salvo diverso esplicito accordo tra le parti.

In carenza, il Unione potrà provvedere direttamente, in danno del Concessionario, cui saranno addebitati gli oneri di rimozione. -----

#### **Art. 5 - CONSEGNA E ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE -----**

Il Concessionario, a partire dalla data di inizio lavori comunicata all'Unione ai sensi dell'articolo 2, verrà immesso nella detenzione del porzione di immobile mediante consegna dello stesso nello stato di fatto in cui attualmente si trova; a partire da tale momento, avrà il pieno e libero godimento del porzione di immobile nei limiti dell'uso convenuto. -----

Detto uso non dovrà interferire con la presenza di apparati tecnologici posizionati o posizionandi da parte di altri operatori a ciò ammessi dall'Unione o dal Comune di Caltignaga, proprietario dell'immobile, fermo restando che il Concessionario è parimenti garantito e tutelato dalle interferenze di tali soggetti. -----

Il Concessionario avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall'impianto per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile all'Unione ed ai terzi. -----

#### **Art. 6 – LIMITI DELLA CONCESSIONE -----**

La presente Concessione e le singole posizioni giuridiche soggettive da essa derivanti non sono cedibili. -----

Il Concessionario non potrà, in ogni caso, opporsi né vantare alcunché in relazione all'eventuale concessione in uso da parte dell'Unione di altre porzioni della torre ad altri gestori di servizi di telecomunicazione e/o comunicazioni elettroniche. -----

#### **Art. 7 - REGISTRAZIONE DELLA CONCESSIONE E SPESE CONTRATTUALI ---**

Sono a carico del Concessionario, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e dell'articolo 8 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico dell'Unione. ----

A tal fine, visto quanto stabilito nel precedente art. 3, commi 5 e 6, il valore della presente concessione è pari ad Euro 12.960,00 (dodicimilanovecentosessanta/00), dato dalla somma dei corrispettivi previsti; a tale valore sono commisurati i diritti di segreteria. -----

Ai fini fiscali si dichiara detti corrispettivi sono soggetti al pagamento dell'i.v.a., per cui si richiede la registrazione in misura fissa. -----

#### **Art. 8 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI -----**

Ai sensi dell'art.3, L. n. 136/2010, tutti i pagamenti derivanti dal presente atto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a.; i subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali destinati alle commesse pubbliche; il concessionario o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-UTG territorialmente competente. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. E' fatto obbligo al concessionario, pena la nullità assoluta del presente atto, e la risoluzione *de iure* di ogni effetto del

medesimo, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le sopradette norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, legge n. 136/2010. -----

**Art. 9 - DISCIPLINA APPLICABILE** -----

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni del c.c., del d.lgs. n. 267/2000 e delle altre norme di legge e regolamento vigenti in materia. -

**Art. 10 - ELEZIONE DI DOMICILIO** -----

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con la presente convenzione le parti eleggono domicilio:-----

l'Unione in 28010 Caltignaga (NO), Via Roma n. 16; -----

il Concessionario in 13011 Borgosesia (VC), Via Osella n. 13. -----

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.-----

**Art. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI** -----

I dati di ciascuna delle parti saranno dall'altra trattati solo per le seguenti finalità: -----

a) esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti; -----

b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria; -

In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. -----

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, le parti potranno comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie: -----

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;-----

- società controllate, controllanti e collegate;-----

- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;-----

- soggetti che svolgono per conto del Unione compiti di natura tecnica ed organizzativa; -----

- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati; -----

- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti; -----
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato; -----
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e *data entry*; -----
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza; -----
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Concessionario anche nell'interesse dei propri fornitori;-----

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dal Concessionario.----

I dati personali delle parti potranno inoltre, essere conosciuti dai rispettivi dipendenti e/o consulenti, i quali siano stati nominati Responsabili o Incaricati del trattamento. -----

Le parti, pertanto, si autorizzano espressamente e reciprocamente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo. -----

In caso di cessazione del presente contratto le parti cesseranno ogni trattamento dei dati ricevuti nel rispetto della normativa vigente. -----

Questo atto, scritto con mezzi elettronici e completato nella prima pagina da me Segretario Comunale, viene da me letto ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono ed è formato da sette facciate e da diciotto righe della ottava sin qui. -----

L'UNIONE \_\_\_\_\_

IL CONCESSIONARIO \_\_\_\_\_

L'UFFICIALE ROGANTE \_\_\_\_\_